



Statuto dell'Organizzazione di Volontariato
ASSOCIAZIONE VALDOSTANA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI VALTOURNENCHE - ODV
esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 DLgs 117/2017 e dell'art. 26 del DLgs 105/2018

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice civile e alle disposizioni del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, l'organizzazione di volontariato, denominata **"Associazione Valdostana Vigili del Fuoco Volontari Valtournenche - ODV"**.

L'organizzazione ha la sede legale nel comune di Valtournenche ed opera prevalentemente nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria.

L'organizzazione di volontariato **«Associazione Valdostana Vigili del Fuoco Volontari Valtournenche - ODV»** è disciplinata dal presente statuto, e dal D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore e successive integrazioni e modifiche. Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, è apartitica non ha fini di lucro e persegue il fine della solidarietà, civile, sociale e culturale. Essa si ispira ai principi democratici e ai valori della cultura e delle tradizioni della Regione Valle d'Aosta e della Nazione Italia.

La sua durata è illimitata.

L'assemblea dei soci delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

L'organizzazione di volontariato persegue finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di operare nell'ambito della prevenzione delle varie ipotesi di rischio di calamità naturali, con particolare riferimento alla protezione e difesa civile e alle attività connesse di soccorso pubblico. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati: attività di prevenzione incendi, tutela e valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico, artistico e monumentale, promozione e sviluppo delle attività connesse; animazione, educazione, formazione ed orientamento degli studenti, dei giovani e degli adulti con particolare attenzione ai rischi di incendio e pericoli in genere tra le mura domestiche con lo scopo di prevenire situazioni di pericolo.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'organizzazione intende svolgere in particolare le seguenti attività:

- a) Interventi specifici del soccorso tecnico urgente attivati dal Corpo Valdostano Vigili del Fuoco, quale sede del Distaccamento Comunale V.V.F. Volontari di Valtournenche, costituito nel rispetto del dettato della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 e successive modificazioni, con gestione economica finanziaria dei fondi assegnati dalla Regione stessa attraverso specifica convenzione, attività che regola la salvaguardia dell'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione per i quali sono richieste professionalità tecniche, anche



- ad alto contenuto specialistico, ed idonee risorse strumentali, soccorso in occasione di incendi, di crolli, di frane, di alluvioni o ogni altra emergenza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia di animali e cose anche in coordinamento con il Corpo Nazionale VV.F. del Ministero dell'Interno e con la Protezione Civile in occasione di calamità nazionali;
- b) Formazione nella materia della prevenzione degli incendi e del soccorso pubblico nonché la diffusione della cultura della sicurezza antincendi, anche attraverso cicli di formazione in collegamento con le istituzioni, le strutture scolastiche e le associazioni presenti sul territorio per una integrata e globale visione della sicurezza;
 - c) Svolgere attività editoriale attraverso la pubblicazione di riviste, libri, studi e ricerche, istituire borse di studio in collaborazione con gli istituti scolastici e università per lo sviluppo della sicurezza.
 - d) Mantenere vivo il rapporto tra i Vigili del Fuoco in servizio, quelli in congedo, la popolazione e il Comando regionale dei vigili del fuoco.
 - e) Formazione continua agli associati
 - f) Organizzazione di manifestazioni o eventi celebrativi legati alla storia dei vigili del fuoco volontari o finalizzati al sostegno del distaccamento;
 - g) Promozione della cultura della prevenzione incendi e del soccorso pubblico attraverso l'organizzazione di eventi di sensibilizzazione della cittadinanza;
 - h) Attività di interesse locale a favore del Comune di appartenenza come supporto nell'organizzazione e svolgimento delle manifestazioni.

L'organizzazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di carattere generale. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Nel caso l'organizzazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nella Regione Autonoma Valle d'Aosta e potrà confederarsi con Associazioni del territorio Regionale o Nazionale che perseguono analoghi scopi associativi.

L'adesione ad altre associazioni dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto di voto.

ART. 3 (Ammissione e perdita di qualifica di socio)

Sono soci tutte le persone maggiorenni che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. E' deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. E' comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati e ratificato dall'Assemblea.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Sono soci:

-Effettivi: coloro che prestano servizio attivo nell'organizzazione per il raggiungimento degli scopi statuari delle attività specificate al punto a) dell'articolo 2 del presente Statuto. Per essere soci effettivi è indispensabile essere qualificati Vigili del Fuoco Volontari del Corpo Regionale Valdostano Vigili del Fuoco nel rispetto della legge Regione Valle d'Aosta n°37/2009 che regola il reclutamento dei Vigili del Fuoco Volontari.

-Volontari: coloro che svolgono funzioni di supporto logistico e non operativo o di soccorso, di educazione e formazione nonché i soci effettivi che per raggiunti limiti di età o per altre cause non è più ammesso al servizio attivo.

-"d'Onore": il Sindaco del comune nel quale l'Associazione prevalentemente opera e eventuali altri soggetti che si sono distinti particolarmente a sostegno dell'Associazione.

I "soci d'Onore" vengono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio direttivo. Non hanno diritti e doveri poiché ricoprono solamente una carica onorifica.

Sono simpatizzanti coloro che contribuiscono al raggiungimento degli scopi statuari mediante conferimento in denaro o in natura.

La qualifica di socio si perde per

- dimissioni: ogni socio può recedere dall'organizzazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'organizzazione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea, previa istruttoria da parte del Collegio dei Probiviri, ed è comunicata dal Consiglio direttivo all'interessato a mezzo lettera raccomandata; avverso la delibera di esclusione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci per un riesame in contraddittorio delle motivazioni.

I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'organizzazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'organizzazione stessa.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- esercitare il diritto di voto in assemblea;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione;
- controllo sull'andamento dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali;
- dimettersi;

Tutti i soci hanno uguali diritti di voto e di eleggibilità.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun caso neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente statuto e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'assemblea.
- prestare la propria opera a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

Le attività svolte dai soci a favore dell'organizzazione sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo.

ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)

L'organizzazione di volontariato si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART.6 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio direttivo,
- il Presidente e il Vice-presidente,
- l'Organo di controllo nel caso in cui la nomina sia obbligatoria in ottemperanza alla normativa vigente
- il Collegio dei probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. E' ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ART. 7 (Assemblea dei soci)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

L'assemblea si riunisce di norma una volta l'anno su convocazione del presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

L'assemblea è convocata con avviso scritto inviato tramite lettera, telefax o altro mezzo elettronico da cui risulti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, almeno 5 giorni utili prima contenente la data e l'ora di convocazione, l'ordine del giorno e il luogo dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; sono ammesse solo due deleghe per Socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun socio.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per la modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell'organizzazione.



**VIGILI DEL FUOCO
VOLONTARI
Valtourmenche**

La modifica dello statuto sono approvate dall'assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le decisioni sono palesi o a scrutinio segreto, se richiesto da almeno cinque dei partecipanti con diritto di voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

L'assemblea ordinaria:

- approvare il programma delle attività e il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore e al relativo decreto ministeriale;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art.2 dello statuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina dell'Organo di controllo, del soggetto incaricato della Revisione Legale e del Collegio dei probiviri;
- approva gli indirizzi e il programma del Consiglio direttivo;
- costituisce eventuali gruppi giovanili;
- approva convenzioni con enti pubblici e privati ed in particolare con il Comune per la gestione dei fondi regionali assegnati al distaccamento di cui all'articolo 2, lettera a) e per tutte le opportunità che il territorio richiede;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- stabilisce l'ammontare della quota sociale annuale.
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento dell'associazione.

Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da cinque a sette membri, scelti tra i soci ed eletti dall'assemblea tra i soci, comunque da definirsi preferibilmente in numero dispari.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno 3 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di



preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. E' costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

Compete al Consiglio direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il programma delle attività e il bilancio preventivo;
- redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio di esercizio dell'esercizio precedente comprensivo della relazione di missione;
- redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore e relativo decreto ministeriale;
- elegge al suo interno il Presidente e Vice Presidente;
- propone la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati ed in particolare con il Comune per la gestione dei fondi regionali assegnati al distaccamento di cui all'articolo 2, lettera a) e per tutte le opportunità che il territorio richiede;
- determinare le attività in base alle linee di indirizzo contenute nel programma annuale approvato dall'assemblea;
- nominare il Segretario che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo,
- accogliere o respingere, motivandolo, le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

ART. 9 (Presidente e vice-presidente)

Il presidente e il vice-presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa dall'organizzazione per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea dei soci.

Il presidente è il legale rappresentante dell'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al presidente:

- presiedere il consiglio direttivo e l'assemblea e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione dove possono essere consultati dai soci.
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Il fatto stesso che il Vicepresidente agisca in nome e in rappresentanza dell'Associazione, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

ART. 10 (Il segretario)

Il Segretario, coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'amministrazione dell'organizzazione. E' preposto ai servizi amministrativi, contabili e di cassa dell'organizzazione in mancanza del Tesoriere.

In particolare:

- redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e ne assicura la libera visione ai soci
- amministra i fondi ed è responsabile della loro corretta gestione
- cura la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari
- predispone i bilanci preventivi e consuntivi che il Consiglio direttivo propone all'assemblea per l'approvazione.

ART.11 (Organo di controllo e Revisione dei conti)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, a cui si applica la disciplina di cui all'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

ART. 12 (Collegio dei probiviri)

L'assemblea può nominare un Collegio dei probiviri composto da tre persone anche tra i non soci.

Il Collegio dura in carica quattro anni e i membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, le controversie tra i soci, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.

ART. 13 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'organizzazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

L'organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

ART. 14 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale inizia il 1° di gennaio e termina il 31 di dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio preventivo e consuntivo comprensivo della Relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio preventivo contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

ART. 15 (Approvazione del bilancio)

Il bilancio preventivo e consuntivo sono approvati dall'assemblea entro il 31 marzo di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'organizzazione 8 giorni prima della seduta, e possono essere consultati da ogni socio.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 (Libri sociali)

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 18 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, al D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.

Il Regolamento dell'Associazione verrà elaborato e deliberato dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei 2/3 dei soci iscritti nel Libro Soci in prima convocazione e in seconda convocazione con la maggioranza semplice dei soci.



ASSOCIAZIONE VALDOSTANA
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
VALTOURNENCHE-ODV
11028 VALTOURNENCHE (AO)
COD. FISCALE 91061640073

01/12/2022

Maurizio de Manno

29/12/2012
Registrazione a Catàlioni
n. 690 Serie 3a
Altre informazioni risultano versate in Mod. F
ente

L'ADDETTO
Giuseppe BERNICE

